

Cosenza, 14 ottobre 2024

Spett.le
Comune di Acri
Palazzo di Città
Acri

A mezzo pec

Oggetto: Parere in ordine alla procedura di impatto ambientale ex art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un impianto eolico denominato "IMPIANTO EOLICO ACRI".

Il Comune di Acri in data 30.09.2024 ha richiesto agli scriventi un parere *pro veritate* con formulazione di eventuali osservazioni con riguardo alla procedura di impatto ambientale ex art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un impianto eolico denominato "IMPIANTO EOLICO ACRI".

Premessa. Inquadramento della fattispecie e quadro normativo.

Con pec del 13.09.2024, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha reso noto l'avvio della Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23, D.Lgs 152/2006, relativa al progetto presentato da Hergo Renewables S.p.a. (di seguito anche solo Hergo S.p.a) di un impianto eolico denominato "IMPIANTO EOLICO ACRI".

In merito, si ritiene di dover preliminarmente evidenziare quali siano i termini previsti dalla suddetta procedura che lo scrivente ritiene non debbano essere trascurati nell'interesse del Comune.

La Società Hergo S.p.a. ha presentato un progetto per la costruzione di un parco eolico, che prevederebbe l'installazione di ben ventitré aereogeneratori insistenti

praticamente tutti sul territorio del Comune di Acri.

Il progetto della Società proponente, per dimensioni e potenza stimata degli aereogeneratori, si iscrive a ragione nella procedura delineata ex D.Lgs. 152/2006, laddove all'art. 2 dell'Allegato due si fa riferimento agli «*impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione [...]»* come progetti di competenza statale, cui fa richiamo l'art. 7 bis del suddetto decreto, nonché l'art. 8 co. 2 bis.

Dati questi come riferimenti normativi del procedimento in questione, si evidenzia che il termine per la presentazione di osservazioni sul progetto è di trenta giorni dalla disponibilità on line del progetto stesso, per cui ha scadenza al **17.10.2024**.

Entro tale termine, codesto Comune, al pari delle altre Amministrazioni e Enti interessati, può presentare osservazioni in merito al progetto del proponente, cui è data possibilità di contro dedurre rispetto ai pareri presentati.

Al netto di una eventuale fase di integrazione documentale richiesta alla società proponente, che aprirebbe i termini per nuove osservazioni, il progetto e i pareri degli interessati verranno esaminati dalla commissione composta come da art. 8 co. 2 bis D. Lgs 152/2006, la quale predisporrà uno schema del provvedimento di VIA, la cui adozione è di competenza del Ministero della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministero della Cultura (art. 25, co 2 bis).

La valutazione di impatto ambientale (anche VIA) è quindi un subprocedimento autonomo, nel quadro dell'autorizzazione ambientale, ovvero dell'autorizzazione ambientale integrata, ove prevista.

Ciò implica, come di recente sostenuto dal Consiglio di Stato, che «*pur essendo la valutazione di impatto ambientale e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione*

integrata ambientale strettamente correlate, ciò non vieta la possibilità di impugnare separatamente i rispettivi atti (e quindi, la separazione dei due procedimenti), poiché, anche se il materiale tecnico può essere condiviso, gli effetti giuridici dei provvedimenti finali sono distinti. I due procedimenti, per la valutazione d'impatto ambientale e per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, sono infatti diretti verso accertamenti autonomi e diversi, e pertanto possono avere conseguenze lesive autonome, rendendo necessaria l'impugnazione separata dei relativi atti conclusivi» (Consiglio di Stato sez. IV, 10/06/2024, n.5154).

La disciplina generale contenuta nel D.Lgs. n. 152 del 2006 configura espressamente la procedura di verifica dell'assoggettabilità a VIA come vero e proprio subprocedimento autonomo, che si conclude, nel rispetto delle garanzie partecipative, con un atto avente natura provvedimento, soggetto a pubblicazione.

Date queste come coordinate normative, si ritiene, quindi, necessario, intervenire già in tal fase procedimentale ponendo alla commissione atto le osservazioni sul progetto, sì da sottolineare l'interesse della comunità di Aciri in merito.

A tal fine, è necessario verificare dal punto di vista tecnico il progetto di Hergo S.p.a., soprattutto in merito all'impatto ambientale, alle distanze delle pale eoliche previste da corsi d'acqua e centri d'abitazione, alla rilevanza altimetrica delle stesse in conformità con l'art. 142 del Codice dei Beni Culturali, alla tenuta idrogeologica, nonché sulle conseguenze sull'habitat di una zona naturalisticamente sensibile quale è quella interessata dal Comune, il cui territorio si estende lungo le propaggini del Parco Nazionale della Sila.

La presentazione di osservazioni già in fase preliminare, quindi, porrebbe la base per un'eventuale impugnazione di una valutazione d'impatto ambientale che si riveli contraria agli interessi pubblici di questo Comune.

La fase *de quo*, quindi, è prevalentemente tecnica.

Rilievi critici alla fattibilità del progetto.

Laddove si voglia opinare in senso contrario alla realizzazione del parco eolico, si ritiene necessario porre all'attenzione dei rilievi critici circa la fattibilità tecnica del progetto in relazione alla sostenibilità dello stesso.

In merito, si segnala di porre attenzione alle parti del progetto nei quali si prevede che l'area di localizzazione del progetto rientra parzialmente nel perimetro sottoposto a tutela ai sensi del decreto legislativo 42/04, nonché della restante normativa vigente.

Si fa riferimento, in specie, all'allegato "*Studio di impatto ambientale*" che, in alcuni passaggi, reca informazioni che sarebbero da portare all'attenzione della Commissione valutante.

A titolo esemplificativo, si riportano i seguenti passaggi:

D.lgs 42/2004. (Fonte: <http://geoportale.regione.calabria.it/web/geoportale/opendata>)- Elaborazione GIS

Come si evince dalla figura, alcuni tratti di cavidotto, che si svilupperanno su viabilità esistente, interrati, interferiscono con la fascia di rispetto dei corsi d'acqua ai sensi della lett.c) dell'art.142 D.lgs. 42/2004.

Come si evince dalla figura, parte del sorvolo dell'ACR02 e di scavi/riporti della piazzola interferiscono con i boschi e foreste tutelati ai sensi della lett.g) dell'art.142 D.lgs. 42/2004. Inoltre, si evince con lo stesso bene l'interferenza di un tratto di viabilità esistente da adeguare e del cavidotto.

Ciò posto, si evidenzia che con delibera del Consiglio comunale n. 46, del 28.07.2023, il Comune di Acri ha inteso escludere determinate particelle dall'installazione di impianti eolici e minieolici.

In specie, si fa riferimento alle aree di mappa 60, 68, 69, 70, 73 93, 94, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 155, 156, 157, 163, 164, 165, 166.

Tale delibera, deve intendersi quale modifica al piano regolatore generale di Acri, ponendo, quindi, dei vincoli sulla destinazione delle zone contrassegnate.

Il progetto *de quo* incide, invece, parzialmente sulle stesse, sostanzialmente ignorando tale variazione e prendendo in considerazione il solo piano approvato con decreto D.P.G.R. 340 del 07.04.1987, come si desume dall'allegato denominato Studio di impatto ambientale, punto 4.5.4, pagg. 184 e ss.

Per quanto riguarda l'aerogeneratore ACR01, la relativa piazzola, l'accesso ed un tratto di cavidotto che si svilupperà però su strada, questi ricadono in un'area definita "Zona da vincolare a parco", per quest'area nel PRG comunale non vi sono prescrizioni.

Pertanto l'intervento risulta non in contrasto con la pianificazione territoriale ed energetica vigente.

Dall'allegato "*piano particellare di esproprio descrittivo*", emergono con chiarezza le zone interessate dall'eventuale parco eolico, coincidenti in gran parte con quelle oggetto della delibera.

In specie, sono coinvolti i terreni ricadenti nei fogli di mappa 94, 118, 149, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 132, 133, 134, 135, 136, 144, 147, 148, 155, 156, oggetto della succitata delibera comunale.

In merito al peso della delibera volta a escludere parte del territorio comunale dalla possibilità di realizzarvi siffatti impianti energetici, giova fare delle precisazioni di ordine sistematico.

Nella materia di cui trattasi, la giurisprudenza amministrativa e costituzionale hanno più volte ritenuto che il punto di equilibrio fra valori costituzionali sostanzialmente antagonisti si trova nell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, che disciplina il procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

Secondo la Corte Costituzionale, *«la norma richiamata è volta, da un lato, a realizzare le condizioni affinché tutto il territorio nazionale contribuisca all'aumento della produzione energetica da fonti rinnovabili [...] sicché non possono essere tollerate esclusioni pregiudiziali di determinate aree; e, dall'altro lato, a evitare che una installazione massiva degli impianti possa vanificare gli altri valori coinvolti, tutti afferenti la tutela, soprattutto paesaggistica, del territorio»* (ex plurimis, sentenze n. 224 del 2012, n. 308, n. 275, n. 192, n. 107, n. 67 e n. 44 del 2011).

Tale bilanciamento, tradottosi nelle Linee Guida adottate con D.M. 10 settembre 2010, che demanda, dopo aver segnato la traccia, alle Regioni il compito di individuare con propri provvedimenti tenendo conto dei pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica, secondo le modalità indicate al paragrafo 17 e sulla base dei seguenti principi e criteri [...]" (Allegato 3, par. 17).

La giurisprudenza amministrativa è granitica nel ritenere che, in materia di installazione ed esercizio di impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili *"l'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e le linee guida costituiscono, nella loro integrazione, un corpus normativo che assume valenza di principi fondamentali vincolanti per lo stesso legislatore regionale, secondo pacifica giurisprudenza costituzionale"* (Cons. Stato, Sez. IV, 27 settembre 2018, n. 5564, nonché Corte Cost. n. 14 del 2018 e n. 69 del 2018, richiamata da Cons. Stato, Sez. VI 25 novembre 2019 n. 8020).

Ricostruito così il quadro normativo regolamentare, la giurisprudenza esclude che il Comune possa introdurre prescrizioni limitative, con delibere e regolamenti, per la realizzazione degli impianti.

Si riporta, di seguito, un passaggio di una delle numerose sentenze in materia *“non è previsto alcun potere normativo comunale in materia di localizzazione degli impianti fotovoltaici, tale da sottrarre determinate zone del territorio comunale da tale utilizzazione o da prescrivere vincoli in materia di distanze, sia pure formalmente nell’esercizio del potere di pianificazione urbanistica” e che la stessa potestà normativa primaria e secondaria delle Regioni “subisce, in concreto, stringenti limiti”, come, del resto, reso evidente da varie pronunce della Corte costituzionale, con cui sono state dichiarate illegittime alcune disposizioni regionali che imponevano criteri sulla localizzazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile più restrittivi rispetto a quelli stabiliti a livello statale”*(Corte Cost., sentenze 119 e n. 168 del 2010).

Il vincolo territoriale, sostanzialmente, appare una scelta da farsi, affinché sia valida, a livello regionale.

Appare, quindi, inidoneo perseguire la valorizzazione della delibera n. 46, atteso che ormai il tema appare pacifico nella giurisprudenza apicale.

Anche a voler evidenziare il principio di sussidiarietà, cardine del rinnovato ordinamento amministrativo, secondo cui l’interesse pubblico deve essere preferibilmente amministrato dalle amministrazioni più prossime, nel caso di specie il Comune, si incorrerebbe facilmente nell’obiezione secondo cui province e comuni, possono provvedere ai sensi dell’art. 117, sesto comma, Cost., alla disciplina degli aspetti più propriamente organizzativi e procedurali, nel rispetto ovviamente di quanto già stabilito in proposito dalle linee guida statali e regionali.

Lettura, questa, che peraltro appare vincolata dal recepimento della direttiva 2001/77/CE, che non prevede alcun potere comunale quanto a localizzazione degli impianti, né a sottrazione di zone territoriali.

Da uno studio della normativa Regionale, non paiono emergere vincoli di sorta per le zone più prossime al Parco Nazionale della Sila, quale è la zona individuata per l'insediamento del parco eolico.

Resta in capo alle Regione, tuttavia, un margine di discrezionalità nel valutare la compatibilità del progetto con il Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico, nonché con la normativa in vigore.

Appare, quindi, al momento, consigliabile intervenire nel procedimento interessato, ma con una visione prevalentemente tecnica, che faccia emergere, ad esempio, l'impatto che l'installazione di un siffatto numero di pale eoliche, concentrate nel territorio di Acri, avrebbe su un territorio che, pur privo di vincoli, rappresenta un'aria naturalisticamente sensibile per la vicinanza all'area protetta, nonché i passaggi tecnici, per mera esemplificazione su riportati, in cui vi è un effettiva alterazione delle zone tutelate dal codice dei beni culturali.


Tali osservazioni tecniche potranno certo essere supportate da valutazioni alla luce del principio di sussidiarietà, evitando di far valere solo vincoli comunali, che potrebbero venire presumibilmente invalidati da illegittimità, con il rischio di inficiare il valore delle osservazioni poste in questa fase.

Si pongono, quindi, all'attenzione dei punti di frizione del progetto detto "Parco Eolico Acri" con la normativa nazionale, nonché regionale, sicché possano essere materia di discussione e di eventuali osservazioni.

In primo luogo, l'art. 142 del Codice dei beni culturali, testo certamente centrale nella ripartizione delle aree idonee e non idonee all'installazione di parchi eolici, espressamente cita come aree tutelate per legge "le montagne per la parte eccedente

1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;” (co. 1, lett. d), nonché alla lettera f) “i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;”.

Orbene, il progetto *de quo* prevede, l’installazione di aereogeneratori dall’altezza di 206,5 mt e dal diametro del cerchio disegnato dalle pale in movimento di 163 mt.



Gli stessi, insistono su punti del territorio che registrano altitudini comprese fra i 900 e i 1175 mt.

Come già precedentemente osservato dalla Regione Calabria in un simile caso (si vedano gli allegati al decreto dirigenziale n. 9782 del 10/07/2024), l’altezza complessiva degli aereogeneratori, posti già a altitudine considerevole rispetto a quella di riferimento, supererebbe per la maggioranza di essi il limite delineato ex art. 142 del Codice dei beni culturali per gli appennini, ovvero 1.200 mt.

Si ritiene, infatti, che tale limite possa essere interpretato e considerato non tanto come limite altimetrico di posizionamento, ma come valore complessivo, che

considera l'altimetria del territorio sommata all'altezza degli aereogeneratori in progetto.

Sicché, in questa prospettiva, andrebbero *contra legem* tutti quelle pale eoliche il cui posizionamento supera i mille metri, ovvero diciotto su ventitré, come da tabella.

ID Aerogeneratore	QUOTE	STUDIO PLANOALTIMETRIC O	WGS84 - 33N	
			Coord X	Coord Y
ACR01	990,00	Parte 1	621936,95	4378032,89
ACR02	970,00	Parte 2	623308,41	4375489,28
ACR03	900,00	Parte 2	623728,88	4373420,95
ACR04	980,00	Parte 2	623596,88	4371922,95
ACR05	1110,00	Parte 3	625378,97	4369725,02
ACR06	1130,00	Parte 3	625638,74	4369282,35
ACR07	1100,00	Parte 4	626122,61	4369374,22
ACR08	1060,00	Parte 5	626573,73	4369756,20
ACR09	1110,00	Parte 5	626482,14	4368978,23
ACR10	1110,00	Parte 6	627150,42	4369194,00
ACR11	1120,00	Parte 6	626783,59	4368415,27
ACR12	1130,00	Parte 8	628528,01	4368559,40
ACR13	1145,00	Parte 8	628568,58	4367945,86
ACR14	1130,00	Parte 8	628007,19	4367394,52
ACR15	1175,00	Parte 9	629557,60	4367901,98
ACR16	1160,00	Parte 10	630385,14	4367510,05
ACR17	1100,00	Parte 1	630356,33	4368613,53
ACR18	1075,00	Parte 11	627655,76	4369738,54
ACR19	1080,00	Parte 12	627383,56	4370957,63
ACR20	1075,00	Parte 12	628292,49	4371023,20


ACR21	1070,00	Parte 13	628016,15	4371628,51
ACR22	1110,00	Parte 13	626602,54	4371347,56
ACR23	990,00	Parte 13	627226,56	4372667,81

Ulteriore questione che la normativa citata pone all'attenzione è quella dei territori posti a protezione dei parchi nazionali.

Come suggerito dalla già citata delibera n. 46 del Comune di Aciri, a ogni modo oggi in vigore, buona parte del territorio interessato dal progetto del parco eolico

è sito nelle propaggini del Parco Nazionale della Sila, pur non essendone ricompreso.

Il comune di Acri, infatti è parzialmente parte del Parco Nazionale della Sila.





Calabria | parchi nazionali | Appennini

Parco Nazionale della Sila

www.parcosila.it




[Indice](#) » [Area Protetta](#)

L'Area Protetta

Carta d'identità

- **Parco Nazionale Sila:**
 - Superficie a terra: 73'695.00 ha
 - Quota minima (m): 368
 - Quota massima (m): 1'928
 - Fauna protetta: 6 specie
 - Habitat: 4 tipi
 - Regioni: Calabria
 - Province: Catanzaro, Cosenza, Crotone
 - Comuni: Acri, Albi, Aprigliano, Bocchigliero, Casali del Manco, Celico, Corigliano Rossano, Cotronei, Longobucco, Magisano, Mesoraca, Petilia Policastro, Petronà, San Giovanni in Fiore, Savelli, Sersale, Spezzano della Sila, Taverna, Zagarise
 - Provv.ti istitutivi: L 344 08/10/1997 - DPR 14/11/2002
 - Elenco Ufficiale AP: EUAP0550
- **Ente Gestore:** [Ente Parco Nazionale della Sila](#)

Sebbene non pare che il Parco Nazionale della Sila abbia formalmente istituito delle zone di protezione esterna (ZPE), sarebbe ragionevole pensare che un territorio che sia limitrofo e parzialmente annesso ai territori detti zone di

protezione speciali (ZPS) veda delle tutele naturalistiche, se non equipollenti, quanto meno non totalmente degradate.

D'altronde, è lo stesso QTRP, Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica, tomo IV, art. 15, co. 6, che indica, laddove non vi siano istituzioni normative di specie delle zone non idonee, che debbano preferibilmente essere escluse *“aree che rientrano nella categoria di Beni paesaggistici ai sensi dell’art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti”*.

Invero, il progetto incide proprio su esse, nonché in un’area di trasbordo, sulla stessa ZPS Sila Grande, che verrà utilizzata ai fini di cantiere.

Sebbene la proponente indichi l’uso della zona protetta quale temporaneo, pare comunque dubbio che, data la dimensione degli aereogeneratori, nonché dei mezzi utilizzati per il trasporto di essi e di ogni materiale collegato a un’operazione dalle importanti dimensioni, queste non abbiano, effettivamente, alcun impatto ambientale irreversibile.

Mezzi meccanici	Mezzi di cantiere o mezzi necessari per lo svolgimento dell'intervento	➤ Pale meccaniche, escavatrici, o altri mezzi per il movimento terra:	SI
		➤ Mezzi pesanti (Camion, dumper, autogru, gru, betoniere, asphaltatori, rulli compressori):	SI
		➤ Mezzi aerei o imbarcazioni (elicotteri, aerei, barche, chiatte, draghe, pontoni):	NO

(pg. 9 Screening di incidenza ambientale)

ZPS	cod.	IT_9310301_	Sila Grande (3025 m dall'aerogeneratore più vicino, area di trasbordo interna)
		IT_-----	
		IT_-----	

(pg. 4, Screening di incidenza ambientale)

Profilo di interesse, oltre all'impatto ambientale, è anche l'impatto paesaggistico che avrebbe la realizzazione del progetto.

La concentrazione degli aereogeneratori, dall'altezza di oltre duecento metri, dà vita senza dubbio alcuno al cd. "effetto selva".

Ciò deve essere contestualizzato alla luce della posizione delicata che riveste, territorialmente, il Comune di Acri.

Quella interessata è, infatti, una zona a ridosso dell'altipiano della Sila, sicché non è pensabile che dal Parco Nazionale non si scorga il parco eolico.

La tutela paesaggistica, certamente a regime rafforzato nei territori che sono parte del Parco, non può considerarsi nulla su territori a ridosso del parco stesso.

Dallo stesso Parco della Sila, infatti, essendo un altipiano, si avrebbe certamente la possibilità di vedere delle installazioni così imponenti sì da rovinare inevitabilmente il paesaggio.

Non può, quindi, sostenersi che dal momento in cui il parco sarebbe sito in un territorio estraneo al Parco stesso, l'impatto paesaggistico non sia un elemento di rilievo o non abbia le guarentigie rafforzate proprie delle zone protette, giacché sarebbe proprio la visione da quelle zone, interesse certo rilevante, a essere inevitabilmente corrotto.

Quanto alla normativa regionale, in attesa di eventuali nuove disposizioni a fare seguito al DM aree idonee, si rileva che il Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica (QTRP) approvato con Delibera del Consiglio Regionale della Regione Calabria n. 134 del 01.08.2016, costituisce lo strumento di riferimento ed indirizzo finalizzato ad assicurare la conservazione dei caratteri

identitari del territorio e del paesaggio, ha tra gli obiettivi la tutela dei beni paesaggistici.

Lo stesso, pone a bilanciamento la certa necessità di provvedere alla transizione ecologica con l'interesse a mantenere salve quelle caratteristiche del territorio di notevole importanza.

Sì coniugando le due parti, che spesso si pongono in posizioni antagoniste, il QTRP individua, all'art. 15 lett. A punto 2, quali siti prioritari per l'ubicazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili *"le aree destinate ad attività ed insediamenti produttivi, con particolare rilevanza per i progetti di riqualificazione e recupero, anche dal punto di vista ambientale, dei siti produttivi dismessi, in aree marginali già degradate da attività antropiche, o comunque non utilmente impiegabili per attività agricole o turistiche o altre attività di rilievo, prediligendo la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all'impianto anche mediante lo sfruttamento di quelle esistenti".*

Il medesimo articolo residua, in caso di carenza delle suddette aree, la possibilità di ubicazione di tali impianti anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici prive di vocazioni agricole e/o paesaggistico/ambientali di pregio, in coerenza con i contenuti dell'articolo 12, comma 7, del D.lgs. 387/2003, del D.M. 10 settembre 2010 e del D.Lgs. n. 28/2011.

In merito, il progetto non ricade certamente in aree che corrispondono a questi criteri, ma che si attestano su caratteristiche certamente opposte.

A favor di ciò, v'è da sottolineare che il Comune di Aciri, nella consapevolezza e nel pieno rispetto dell'importanza dell'incremento della produzione di energia per mezzo di fonti rinnovabili, ha già individuato una zona di territorio, Serra Cristia, dove è opportuno dar valore a tale transizione.

Lì, infatti, lo stesso comune ha già fornito parere positivo per l'installazione di un aereogeneratore.

Altre iniziative su questa scia, sono inoltre all'ordine del giorno dell'agenda dell'amministrazione *de quo*.

Ciò tutto, ai fini di rendere evidente come lo stesso territorio dia possibilità di operare nel rispetto della normativa nazionale e regionale, seguendo quindi quei criteri di rispetto de beni paesaggistici e naturalistici e non in modo indiscriminato.

Oltre l'impatto ambientale, infatti, si rileva che la concentrazione di 23 aereogeneratori di siffatta altezza in un'unica zona, peraltro montana, rendono pressoché innegabile il cd. "effetto selva" determinato dall'addensamento di numerose turbine in aree ridotte, determinando, quindi, un incremento dell'alterazione della qualità percettiva del paesaggio nell'area di inserimento che, come esposto, merita particolare cura.

Conclusioni.

Tutto ciò premesso, si può osservare che:

- a) Le fonti in materia di energia rinnovabile vedono una tutela multilivello degli interessi, principalmente demandata allo Stato e alle Regioni.
- b) Ciò nonostante, la delibera n. 46 del 2023 risulta ancora in vigore e, pertanto, restituisce, quantomeno, la volontà del Comune di Acri circa l'amministrazione del proprio territorio, sicché sarebbe opportuno che il proponente si pronunciasse in merito.
- c) Il progetto, così strutturato, risulta in contrasto con gli articoli 142 e 136 del Codice dei beni culturali, incidendo, con molteplici aereogeneratori, su una zona montana e, quindi boschiva, le cui caratteristiche naturalistiche si ritengono

oggetto di tutela in ragione della contiguità con le zone protette speciali del Parco Nazionale della Sila.

- d) Gli aereogeneratori, per loro dimensione e altimetria di posizionamento degli stessi, superano, in grande parte (18 su 23), l'altezza di 1.200 mt., segnata come limite massimo per i territori lungo l'appennino dall'art. 142 del Codice dei beni culturali.
- e) Gli aereogeneratori, data l'altezza di oltre duecento metri, non possono non avere ricadute paesaggistiche sull'altipiano della Sila, Parco Nazionale. La prossimità allo stesso, nonché l'elevato numero di installazioni in una zona che è propaggine del Parco, pone evidenti problemi circa la tutela del paesaggio. Si ritiene sia sostanzialmente impossibile garantire un'appropriate tutela paesaggistica di una zona naturalisticamente protetta, laddove a pochi chilometri sorga un parco eolico di queste dimensioni. A tal proposito, quindi, poco conta che materialmente gli aereogeneratori siano posti fuori da zone protette, la salubrità del paesaggio ne verrebbe, comunque, irrimediabilmente corrotta.
- f) Il progetto non tiene conto delle citate prescrizioni del QTRP, laddove questo indica i criteri di riferimento per stabilire le aree idonee e le individua nelle *“aree destinate ad attività ed insediamenti produttivi, con particolare rilevanza per i progetti di riqualificazione e recupero, anche dal punto di vista ambientale, dei siti produttivi dismessi, in aree marginali già degradate da attività antropiche, o comunque non utilmente impiegabili per attività agricole o turistiche o altre attività di rilievo, prediligendo la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all'impianto anche mediante lo sfruttamento di quelle esistenti.”* Dacché non pare vi sia necessità di prescindere da tale indirizzo regionale, considerato che il territorio del Comune di Acri, pur essendo parte di un ecosistema certamente sensibile, ha già individuato aree idonee e, d'altro canto, ben può immaginarsi una progettazione che non insista solo e soltanto sul suo territorio.

g) Ulteriori osservazioni sistematiche risultano essere le seguenti:

PREVISIONE/DESCRIZIONE PROGETTO PRESENTATO	OSSERVAZIONE
<i>Elaborato considerato: Progetto definitivo – sintesi non tecnica</i>	
<p><i>“Paragrafo 2: Il layout di progetto, almeno dell’area di trasbordo, non interferisce in maniera diretta con il perimetro dei siti natura 2000, a circa 3km si colloca la ZPS IT 9310301 – SILA GRANDE”</i></p>	<p>L’affermazione è ambigua e non veritiera perché la ZPS IT9310301 – Sila Grande, ricade all’interno del Parco Nazionale della Sila che è a sua volta area dichiarata protetta.</p> <p>20 delle 23 torri eoliche sono collocate a una distanza inferiore ai 3000 metri dal Parco Nazionale della Sila, e la maggior parte distano qualche centinaio di metri dalla sua perimetrazione.</p>
<p><i>“Paragrafo 2.2: l’intervento non è in contrasto con il QRTP, PSR 2014-2022, Piano Regolatore comune di Acri.”</i></p>	<p>L’affermazione non risponde al vero, in quanto il Piano Regolatore Vigente, approvato nel 1987 e non modificato in tale senso, non tiene conto del QRTP, pertanto occorre esplicitare la conformità del progetto rispetto a quest’ultimo in modo dettagliato e non sommario, lasciando alludere alla conformità tout court con il PRG</p>
<p>Paragrafo 3.4.2 “Oltre che ai criteri puramente tecnici, il corretto inserimento dell’impianto nel contesto territoriale richiede che il layout d’impianto sia realizzato nel rispetto delle distanze minime di salvaguardia del benessere della popolazione del luogo e degli elementi paesaggisticamente, ambientalmente e storicamente rilevanti. I piani territoriali di tutela, i piani</p>	<p>Quanto dichiarato non corrisponde al vero.</p> <p>L’impatto con le aree boscate, considerato che il rotore ha un diametro di 163 metri, crea un’interferenza su un’area che misura una superficie di circa 26.000 metri quadrati con aerogeneratori alti 206,5 metri. Queste saranno visibili da tutto l’altopiano Silano; dalla contrada Giamberga ,</p>

<p>paesaggistici, i piani urbanistici, nonché le normative finalizzate alla salvaguardia del benessere umano ed al corretto inserimento di tali tipologie di opere nel contesto territoriale prescrivono distanze minime da rispettare, distanze che ovviamente rientrano nella corretta progettazione.”</p> <p>l’impatto sull’ambiente è minimizzato;</p> <p>gli aerogeneratori sono stati collocati limitando l’impatto sulle aree boscate, che rappresentano un bene identitario dell’area.</p>	<p>contrada Velaci, C/da Filiciuzzi, C/da Matina si vede Monte scuro, poiché le torri sono più alte in quota di circa 150 metri e, dai suddetti territori, contrariamente a quanto scritto nella relazione paesaggistica, saranno visibili per km e km.</p>
<p>Paragrafo 3.4.4 L’impatto ambientale dell’avvio dell’attività è da valutare in un contesto stabile di area naturale, con paesaggio poco antropizzato e assenza di altre attività produttive;</p> <p>la scelta della realizzazione dell’impianto deve comunque assicurare il conseguimento della migliore situazione finale per il recupero ambientale o riqualificazione d’uso dell’area. Vanno inoltre considerate le ricadute che la non realizzazione potrebbe avere in termini di non creazione di posti di lavoro.</p>	<p>Quanto sostenuto non risponde al vero.</p> <p>Nell’area sono presenti decine di attività con allevamenti tutti estensivi (Romano Nicola azienda agrituristica con tre allevamenti, Abbruzzese Salvatore agriturismo ed allevatore di ovicaprini e bovini, Cofone Cristina ovicaprini, Debernardo Angelo ovicaprini, Cofone Franca bovini, Lorelli Luigi agriturismo con allevamento asini, cavalli ed ovicaprini, Scaramuzzo Michele azienda agricola, Pedace Massimo az. agricola, Olovrap Natale coltivatore diretto, Falcone Luigi bovini, suini neri, ovicaprini, Falcone Angelo bovini, Arena Giuseppe ovicaprini, Arena Santo suino nero, Carmine Romano az. Agr indirizzo pataticolo, Domenico Barbarossa az.agr. pataticolo, Conte Maria Pia struttura ricettiva) questi solo nell’area in mezzo ai due parchi (La riserva naturale di</p>

Biogenetica di Trenta Coste e l'Area 2 del P.N della Sila). Queste aziende agricole contrariamente a quanto scritto in "sintesi non tecnica" hanno in totale circa 100 dipendenti.

Poi se consideriamo l'impatto delle pale in zona urbanizzata quale Località Sorbo, Montagnola, Serralonga e Pertina la situazione peggiora in quando su quel versante oltre alla presenza di tanti piccoli coltivatori diretti, sono presenti numerose piccole attività commerciali tipo, farmacia, lavanderia, bar, ristorante, alimentari, idro-termo-sanitari, commercio materiale ferroso, scuola elementare. La popolazione residente nelle frazioni Serralonga e Pertina subiranno direttamente e negativamente l'influenza delle pale ACR 2 (coordinate: 39.520205, 16.434555; foglio 52 part.111;) ed ACR 3 (39.488039, 16.439061; foglio 79, part. 96).

L'aereogeneratore ACR2 dista 300 m. dalle prime case di Pertina e 400 m, dal centro abitato di Pertina.

L'aerogeneratore ACR 3 dista invece 300 m dalle abitazioni dell'incrocio di località Sorbo (circa 15 abitazioni), e 800 metri dal quadrivio di località Serralonga e 600 m. dalle prime abitazioni della medesima località.

ELABORATO CONSIDERATO: RELAZIONE FORESTALE

Premessa : la relazione è redatta e firmata da un agrotecnico dell'albo dell'Aquila (Mario Cianfarani) ed un agronomo dell'ordine di Salerno (Andrea

<i>Alfano</i>	
<p>Paragrafo 2.2 Lo scavo per i cavidotti è previsto a 1.5/1.9 m di profondità ed interrate in cemento magro, per attraversare fiumi (Trionto, di notevole importanza per irrigazione e per acqua ad uso pubblico, e considerata Zona Speciale di Conservazione) e per attraversare strade ed incroci, si userà la trivellazione orizzontale controllata (T.O.C.)</p>	<p>Quanto descritto, comporterà nel futuro per le strade comunali (Piano Barone, Montagnola, Pertina, Sorbo, etc etc) e per le strade provinciali (p.e. S.P 188), un considerevole aggravio di spese qualora dovranno eseguirsi opere manutenzione poiché i cavidotti, in base al punto di interesse, hanno dimensioni che vanno dai 95 ai 630 millimetri quadrati Cluster (cabine container) (vedi riquadro in relazione), ovvero creano una servitù di rilevante condizionamento sulle strade attraversate</p>
<p>Paragrafo 4.4. punto 4 Per quanto concerne il vincolo idrogeologico forestale, ai sensi del R.D. 3267/1923, tutte particelle interessate dai lavori sono soggette a vincolo idrogeologico;</p> <p>Inoltre, esaminando il webgis fruibile dal portale dell'Unità Operativa Foreste e Forestazione della Regione Calabria (SIT-FORESTAZIONE (regione.calabria.it)), è possibile avere conferma del fatto che tutte le particelle catastali interferite dall'opera siano al contempo soggette a vincolo idrogeologico.</p> <p>A tal proposito, l'art. 91 del Regolamento, recita:</p> <p>"1. Si considera mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico:</p> <p>a) la destinazione ad usi diversi da quello forestale dei terreni coperti da</p>	<p>Il soggetto proponente afferma che le aree ove realizzare il parco eolico sono soggette a vincolo idrogeologico.</p> <p>Risulta tecnicamente difficile ipotizzare che per 23 pale (ogni pala con il suo rotore copre un'area di oltre 26.000 mq), per le aree di trasbordo (falsa l'affermazione in cui si sostiene che occuperanno, cumulativamente, circa 32 ha di terreno da livellare e preparare con stabilizzato) e per 55 km di pista da oltre 6 m. di larghezza si possa non osservare tale vincolo.</p> <p>Il cavo nelle reti di connessione dopo essere posto nello scavo e cementato; per cementarlo devono essere impiegate autobetoniere che di norma pesano a pieno carico 400 quintali, per garantirne il transito occorre realizzare piste di almeno 5 metri più scoli, quindi sia le pale, le are di interferenza delle pale e la</p>

<p>boschi, attuata con la realizzazione di opere costruttive(cfr. CODICE ELABORATO C24FSTR001WR06200 PAGINA 94 di 143);</p> <p>2. Gli interventi di trasformazione e mutamento di destinazione dei boschi e la trasformazione dei terreni saldi vincolati in terreni soggetti a periodica lavorazione, sono soggetti all'autorizzazione del dipartimento competente in materia di foreste e forestazione</p>	<p>modifica di incremento delle piste esistenti nei boschi e quelle che si andranno a creare, sottrarranno all'uso agricolo e boschivo migliaia e migliaia di metri quadrati, senza che ci sia una veritiera quantificazione.</p>
<p>Paragrafo 4.4 punto 7: Per la realizzazione di opere costruttive che richiedono movimenti terra, di entità inferiore o uguale a 50 m³, che comportino il mutamento di destinazione d'uso di terreni non boscati, il richiedente presenta al comune competente per territorio, ovvero allo sportello unico ove istituito, unitamente alla richiesta del prescritto titolo abilitativo edilizio, la domanda di autorizzazione indirizzata al dipartimento competente in materia di foreste e forestazione, corredata da appositi elaborati progettuali redatti da tecnico abilitato, comprovanti che l'intervento proposto non comporta modifica dell'assetto idrogeologico e della stabilità dei versanti, in conformità a quanto previsto dall'art.1 del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267. Il dipartimento competente in materia di foreste e forestazione, prende atto della domanda inoltrata dal comune e può prescrivere particolari modalità di esecuzione dei lavori.</p>	<p>Diventa tecnicamente insostenibile asserire che i movimenti terra per installare 23 pale saranno inferiori a 50mc, quando già il plinto e il suo posizionamento per ciascuna torre supererà di quantità rilevanti tale indicazione progettuale, come si evince in quanto sostenuto nell'osservazione che segue dove i progettisti si contraddicono.</p>

<p>Nella relazione sul piano preliminare utilizzo terre e rocce da scavo, in contraddizione a quanto sostenuto nel punto che precede, si recita (le conclusioni, ultima pagina):</p> <p>“...per le terre e rocce da scavo prodotte nel sito di progetto, in prima analisi, essendovi un esubero rispetto alle attività che prevedono il rinterro, il materiale derivante dalle attività di scavi, correlate alla realizzazione delle opere civili, verrà conferito ad idoneo impianto di trattamento e/o discarica secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. Di seguito si riportano i volumi di scavo e riporto estratti dalle simulazioni di calcolo. In merito ai volumi di riporto totale, questi sono comprensivi sia dell'aliquota inerente agli stessi volumi di scavo da riutilizzare che delle aliquote di eventuali materiali da reperire (es. da cava), in considerazione dei tipologici delle varie opere in progetto.</p> <p>Ai fini del solo riporto si è cercato di ottimizzare il rinterro con lo stesso materiale di scavo, rinterrandone circa il 74% e reperendo da cava solo il 12% del riporto totale.</p> <p>Complessivamente, il volume di terre e rocce da scavo, che sarà riutilizzato nello stesso sito di produzione per i rinterri, per la formazione dei rilevati ed il ripristino parziale delle aree delle piazzole sarà pari a 412.295,88 m³, risultando il 74% dello scavo totale (489.024,10 m³).</p> <p>Il restante 26% del volume di scavo</p>	<p>La natura litologica dei terreni silani presenta la caratteristica, nella parte sottostante lo strato agricolo di circa 15/25 cm, di presentare formazioni di roccia in disfacimento.</p> <p>Purtroppo come viene trattato il primo strato di terreno, quello agricolo, la cui asportazione costituisce un danno per l'ecosistema e per la flora e la fauna delle aree dove si interviene.</p>
--	---

<p>totale pari a 124.721,53 m³, sarà conferito ad idoneo centro autorizzato al recupero e/o discarica.”</p>	
<p><i>4.5 interferisce con il Tomo IV del QTRP (vedi pg 96 e 97 della relazione forestale) della Calabria, nello specifico: d.lgs. 42/2004, art 142 comma 1 lettera c: relativamente a distanze da sponde ed argini per una fascia di 150 m.</i></p>	<p>Questo vincolo non viene considerato come tale, che avrebbe richiesto la trattazione di un vincolo paesaggistico presso le competenti autorità, che, secondo i proponenti il progetto, viene “glissato” e superato utilizzando la tecnologia della trivellazione orizzontale controllata (T.O.C.), attraversando il terreno sottostante il Trionto!</p>
<p>Punto 5. seguito dei sopralluoghi effettuati, è emersa la presenza di alcune aree forestali soggette ad una potenziale sottrazione a seguito della realizzazione dell’opera, rappresentate prevalentemente da pinete di pino laricio (<i>Pinus nigra subsp. laricio</i>), boschi di castagno (<i>Castanea sativa</i>) ed altri boschi misti di latifoglie quali farnetto (<i>Quercus frainetto</i>) e robinia (<i>Robinia pseudoacacia</i>), talvolta consociati ad altre conifere derivanti da impianto artificiale come la douglasia (<i>Pseudotsuga menziesii</i>).</p> <p>Punto 6: La realizzazione dell’opera comporterà l’eliminazione della vegetazione forestale localizzata nelle aree che interferiscono con le opere e lavorazioni previste ai fini della realizzazione dell’impianto eolico.</p> <p>Sulla base dell’analisi floristico-vegetazionale eseguita nel precedente</p>	<p>Quanto sostenuto non corrisponde alle norme di riferimento per la realizzazione di tali impianti.</p> <p>Per definizione, come da manuale e come dovrebbero sapere gli agronomi che hanno firmato la relazione, non è bosco solo il diametro di un tronco o la sua sottochioma, ma è bosco o area boschiva o silvicola tutto ciò che catastalmente o realmente (vedi i fascicoli aziendali dei produttori di quell’area) ricoprono un’area, sia esso per la presenza di alberi di alto fusto, o per piantagioni, o arbusti che comunque devono coprire almeno il 20% di un’area.</p> <p>In ogni caso non è competenza degli ingegneri di una società privata che consenta di dire cosa è bosco e cosa no.</p> <p>Il par. 5 e 6 della relazione forestale individuano solo 7596 mq, irrisoria visto la natura dei luoghi e la superficie interessata dalle trasformazioni che la</p>

<p>capitolo, è stato possibile stimare il potenziale impatto delle opere in progetto da un punto di vista spaziale.</p> <p>Inoltre, per ognuna di queste immagini, viene riportata la superficie forestale (stimata tramite software GIS, su base satellitare), interferita in quella specifica area di interesse.</p> <p>(pagina 137).</p> <p>L'opera coinvolgerà circa 7596,64 mq di bosco, questa interferenza è di natura temporanea ed è previsto (pagina 140) un rimborso pari ad euro 7127,35.</p>	<p>realizzazione del parco eolico produrrà.</p> <p>Per evidenziare l'assurdità della stima, si evidenzia che la sola area della pala ACR 2 copre circa 9000 mq di area boschiva.</p> <p>È evidente la sottostima dell'area boschiva da eliminare e questo, per gli indennizzi e per i vincoli esistenti.</p> <p>Ancora, i chilometri di scavi tra Serra la Capra e Pertina fino a Serra la Crista, costeggiando strade forestali ed altre arterie asfaltate, comporteranno la realizzazione di una pista di servizio che interesserà circa 50.000 mq di area boschiva.</p>
<p><i>Relazione agronomica</i></p>	
<p>La realizzazione di tutte le piazzole sarà eseguita mediante uno spianamento dell'area circostante ciascun aerogeneratore, prevedendo una pendenza longitudinale della singola piazzola compresa tra 0,2% e 2% utile al corretto deflusso delle acque superficiali.</p> <p>Nella zona di installazione della gru principale la capacità portante sarà pari ad almeno 4 kg/cm², tale valore può scendere a 2 kg/cm² se si prevede di utilizzare una base di appoggio per la gru; la sovrastruttura è prevista in misto stabilizzato per uno spessore totale di circa 30 cm.</p> <p>È necessario raggiungere la massima rimozione del suolo e un'adeguata</p>	<p>Vi sono evidenti contraddizioni sulle soluzioni tecniche proposte nella tutela e salvaguardia delle aree oggetto di trasformazione.</p> <p>La realizzazione delle aree di trasbordo e stoccaggio pari a circa 32 ettari di terreno poiché richiedono asportazione di terreno agricolo, compattazione, stabilizzato etc etc, e poiché alla fine dei lavori, come relazioni i tecnici, dovrebbe ritornare all'uso agricolo, non si comprende come sia possibile, dopo aver asportato e rullato 30 cm di roccia macinate, la restituzione agricola del terreno, privato definitivamente dello strato di humus agricolo.</p>

<p>compattazione al fine di evitare cedimenti del terreno durante la fase d'installazione dovuti al posizionamento della gru necessaria per il montaggio.</p>	<p>Anche l'aspetto economico del progetto si mostra oltremodo carente, in quanto non sono stati previsti e quantificati gli indennizzi di esproprio (come evidenziato prima è stato previsto un solo indennizzo per le aree boscate, sottostimato, dell'area boscata).</p> <p>In questi casi in base al DPR 8-06-2001 N°327 succ. modifiche ed integrazioni è necessario definire le indennità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esproprio del diritto di proprietà e del diritto di superficie ; - indennità di asservimento (servitù per il passaggio di piste e cavidotti) e/o occupazione temporanea da corrispondere ai proprietari delle aree interessate nonché i criteri adottati per le aree di esproprio e asservimento; - indennità di asservimento da sorvolo da identificare in capo ai proprietari del terreno su cui girano le pale per l'area che esse occupano nella loro movimentazione, nonché manca anche la stima della perdita di valore del terreno e della perdita di cubatura della produzione agricola.
<p>Pagina 52 sottosistema 11.4 a fine paragrafo recita:" Dal punto di vista agricolo rivestono particolare interesse per la pataticoltura da seme, appartenendo ad un ambiente molto favorevole dal punto di vista fitosanitario, con particolare riferimento alla diffusione delle virosi. La tessitura grossolana in tutti gli orizzonti e la reazione acida</p>	<p>L'assurdo tecnico/concettuale è la presunzione di muovere osservazioni, sostenendo ragioni false, su come si coltiva la patata scrivendo argomentazioni infondate in quanto la Sila è famosa per la pataticoltura da frutto e non da seme (lacuna grave degli agronomi che hanno fornito la loro</p>

<p>rendono questi suoli scarsamente protettivi nei confronti del rischio di inquinamento degli acquiferi. La monosuccessione colturale può rappresentare, in questi ambienti, un fattore di grave rischio ambientale”.</p>	<p>relazione di settore).</p>
<p>Relazione paesaggistica</p>	<p>Nella relazione paesaggistica, i proponenti il parco, pongono come distanza da osservare per le pale dalle strade comunali la distanza di 150 metri.</p> <p>Si rileva che la torre ACR08, ricadente nel foglio di mappa 135, p.la 262, dista circa 100 metri dalla strada comunale più prossima.</p>

*

Nel ringraziare per la fiducia accordata, restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porgiamo i migliori saluti.

Avv. Luigi Lombardi

Avv. Vincenzo Adamo